

Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27163 del 22/09/2023 (Rv. 668815 - 01)

Liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo - Sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.

La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., può proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa pertanto improcedibile, posto che tale disposizione deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa - nonostante l'assenza di rinvio diretto nell'art. 201 l. fall. - e, con essa, la regola della permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza ancora impugnabile.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27163 del 22/09/2023 (Rv. 668815 - 01)